



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 28 giugno 2013 n. 73

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 25, comma 2, della Legge 21 dicembre 2012 n. 150 così come modificato dall'articolo 1 della Legge 29 maggio 2013 n.59,

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.23 adottata nella seduta del 19 giugno 2013;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO AGEVOLATO A SUPPORTO DELLE IMPRESE

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente provvedimento ha lo scopo di sostenere e incentivare lo sviluppo economico della Repubblica di San Marino con interventi quali l'erogazione di prestiti a tasso agevolato destinati all'avvio di nuove attività economiche e qualificazione, diversificazione e consolidamento delle imprese esistenti. Il Congresso di Stato, a tal fine, è autorizzato a stipulare, con Istituti di Credito, convenzioni istitutive di aperture di credito in relazione a quanto previsto dal presente decreto delegato nonché a reperire finanziamenti internazionali a tasso agevolato nell'entità prevista annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Art. 2 *(Ambito di applicazione)*

1. Possono godere dei benefici derivanti dal presente decreto delegato gli operatori economici che svolgono attività di impresa nel settore industriale, di servizio, artigianale e commerciale in qualsiasi veste giuridica.

2. Sono esclusi dai benefici del presente decreto delegato:

- a) le persone giuridiche o le persone fisiche che svolgono attività bancaria, di finanziamento, di locazione finanziaria, così come individuate dalla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive

- modifiche, nonché le società di cui esse siano socie;
- b) gli operatori economici domiciliati presso terzi fatto salvo che l'investimento sia finalizzato ad acquisire una propria sede operativa;
 - c) le società che esercitano, in qualsiasi forma e anche parzialmente, l'attività immobiliare, sono escluse limitatamente all'acquisto di immobili.

Art. 3

(Compatibilità con altre agevolazioni)

1. I finanziamenti previsti dal presente decreto delegato non sono fra loro cumulabili salvo il caso in cui siano parte di un unico progetto di investimento e non sono cumulabili sul medesimo investimento con altre forme di credito agevolato che prevedano un contributo in conto interessi a carico dello Stato. L'importo finanziato non può eccedere in alcun caso l'ammontare degli oneri connessi alla realizzazione del progetto.
2. Inoltre non è ammesso alcun finanziamento in base al presente decreto delegato agli operatori economici beneficiari di agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette ed in materia di aliquota dell'imposta sulle importazioni ai sensi del Decreto 20 luglio 2004 n.100.
3. È consentito rinunciare da parte dell'operatore economico ai benefici di cui al comma precedente optando per le agevolazioni previste dal presente decreto delegato. Tale opzione viene esercitata presentando la richiesta di credito agevolato di cui al successivo articolo 6 e decorre dal periodo di imposta corrispondente all'anno di presentazione della predetta richiesta. L'Ufficio Tributario è informato in merito dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Art. 4

(Requisiti per l'accesso ai finanziamenti)

1. Costituiscono requisiti essenziali per la presentazione della domanda di accesso ai benefici derivanti dal presente decreto delegato, e per l'esame della relativa richiesta di cui all'articolo 6, essere titolari di licenza per l'esercizio di attività industriali, di servizio, artigianali o commerciali, in stato attivo, alla data di presentazione della domanda.
2. È altresì ammissibile la richiesta di coloro che avendo presentato istanza per il rilascio di licenza abbiano stipulato una apposita convenzione con la Segreteria di Stato per il Lavoro per l'assunzione di non meno di due dipendenti a tempo indeterminato.
3. Quando il richiedente sia costituito in forma di società di capitali, questi deve avere il capitale sociale versato come previsto dalla Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche.
4. È precluso l'accesso ai finanziamenti di cui al presente decreto delegato alle imprese che alla data di presentazione della richiesta:
 - siano soggetti inadonei ai sensi della Legge n.47/2006 e successive modifiche e della normativa in materia di licenze, o
 - che sono state oggetto di accertamenti divenuti definitivi dell'imposta generale sui redditi a seguito dei quali sia stata accertata omessa dichiarazione o la dichiarazione di un reddito inferiore di oltre 1/5 di quello accertato.

Art. 5

(Progetti finanziabili)

1. Il Comitato previsto all'articolo 7 ammette ai finanziamenti previsti dal presente decreto delegato, i progetti aziendali che prevedano nuovi investimenti tesi ad uno sviluppo dell'impresa e/o ad un suo riposizionamento sul mercato e/o al mantenimento della sua capacità competitiva e che, fatte salve specifiche deroghe, comportino il mantenimento o l'incremento del numero delle risorse umane occupate nell'impresa stessa. Sono, altresì, considerati ammissibili gli investimenti in corso da non più di sei mesi dalla data della richiesta a decorrere dal primo acquisto di beni oggetto dell'investimento.
2. L'operatore economico titolare di licenza per l'esercizio dell'attività industriale in forza della normativa in materia di licenze, può accedere nell'arco temporale di due anni ad un importo di

credito agevolato massimo complessivo di € 1.000.000,00 e per un massimo di due progetti, e per i progetti di investimento volti:

- a) all'acquisizione di beni strumentali materiali inerenti l'attività: impianti, attrezzature e macchinari per un valore complessivo minimo di € 50.000,00 purché alla data di erogazione l'operatore abbia almeno 2 dipendenti se è una società, ovvero un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale. La durata massima del mutuo è di 5 anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato. L'investimento si ritiene concluso nei termini richiesti dal presente decreto delegato quando al massimo entro sei mesi dalla erogazione, ovvero dall'ultima erogazione qualora ricorra la situazione di cui all'articolo 10, comma 1, sia stato aggiornato l'avvio alla produzione ove ciò sia richiesto dalle specifiche normative di settore;
- b) all'acquisizione e realizzazione di immobili, ampliamento locali e superfici di lavoro nonché al loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi, o la sicurezza sul luogo di lavoro o la riduzione di emissioni inquinanti, a condizione che si riferiscano a locali che già siano o divengano sede dell'attività, con relativo rilascio e adeguamento della licenza nonché aggiornamento dell'avvio alla produzione ove necessario, entro 12 mesi dalla delibera di concessione dei benefici. L'acquisto di immobili e l'ampliamento di locali e superfici, sono finanziabili per l'importo risultante dal valore complessivo dell'acquisizione, diviso per i metri quadri risultanti dall'atto di acquisto registrato presso l'Ufficio Registro e Conservatoria, in ragione di 50 mq. di superficie utile per dipendente. La durata massima del mutuo è di 10 anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato. Qualora l'investimento abbia oggetto locali non di proprietà dell'Operatore Economico occorre presentare all'atto della richiesta il consenso del proprietario dei locali ai lavori;
- c) all'acquisizione di beni strumentali immateriali di diritto di brevetto industriale, di diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, del valore minimo di € 100.000,00 a condizione che alla data della erogazione l'operatore economico abbia almeno 2 dipendenti assunti a tempo indeterminato se l'operatore è una società, ovvero un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale. La durata massima del mutuo è di 5 anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato;
- d) sono altresì ammissibili investimenti di importo minimo pari a € 200.000,00 di cui alle superiori lettere per un progetto, anche parziale, di riposizionamento, riqualificazione e/o cambiamento dell'oggetto dell'attività a condizione che sia previsto un accordo di assunzione di personale con la Segreteria di Stato per il Lavoro, di almeno 2 dipendenti da assumersi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della delibera di autorizzazione. La durata massima del mutuo è di 5 anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 100% del tasso convenzionato.

3. L'operatore economico titolare di licenza per l'esercizio dell'attività di servizio in forza della normativa in materia di licenze può accedere nell'arco temporale di due anni ad un importo di credito agevolato massimo complessivo di € 500.000,00 e per un massimo di due progetti, e per i progetti di investimento volti:

- a) all'acquisizione di impianti, attrezzature e macchinari; per un valore complessivo minimo di € 100.000,00 a condizione che l'operatore alla data della erogazione abbia almeno 2 dipendenti assunti a tempo indeterminato se è una società, ovvero un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale. La durata massima del mutuo è di 5 anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato. L'investimento si ritiene concluso nei termini richiesti dal presente decreto delegato quando al massimo entro sei mesi dalla erogazione, ovvero dall'ultima erogazione qualora ricorra la situazione di cui all'articolo 10, comma 1, sia stato aggiornato l'avvio alla produzione ove ciò sia richiesto dalle specifiche normative di settore;
- b) all'acquisizione e realizzazione di immobili, ampliamento locali e superfici di lavoro nonché al loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi, o la sicurezza sul luogo di lavoro o la riduzione di emissioni inquinanti a condizione che si riferiscano a locali che già siano o divengano sede dell'attività, con relativo rilascio e adeguamento della licenza nonché aggiornamento dell'avvio alla produzione ove necessario,

entro 12 mesi dalla delibera di concessione dei benefici. L'acquisto di immobili e l'ampliamento di locali e superfici, sono finanziabili per l'importo risultante dal valore complessivo dell'acquisizione, diviso per i metri quadri risultanti dall'atto di acquisto registrato presso l'Ufficio Registro e Conservatoria, in ragione di 25 mq. di superficie utile per dipendente. Qualora l'investimento abbia ad oggetto locali non di proprietà dell'operatore economico occorre presentare all'atto della richiesta il consenso del proprietario dei locali ai lavori;

- c) all'acquisizione di beni strumentali immateriali di diritto di brevetto industriale, di diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, del valore minimo di € 100.000,00 a condizione che alla data della erogazione l'operatore abbia almeno 2 dipendenti assunti a tempo indeterminato se è una società, ovvero un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale. La durata massima del mutuo è di 5 anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato;
- d) sono altresì ammissibili investimenti di importo minimo pari a € 200.000,00 di cui alle superiori lettere per un progetto, anche parziale, di riposizionamento, riqualificazione e/o cambiamento dell'oggetto dell'attività a condizione che sia previsto un accordo di assunzione di personale con la Segreteria di Stato per il Lavoro di almeno 2 dipendenti da assumersi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della delibera di autorizzazione. La durata massima del mutuo è di 5 anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato.

4. L'operatore economico titolare di licenza per l'esercizio dell'attività artigianale in forza della normativa in materia di licenze può accedere nell'arco temporale di due anni ad un importo di credito agevolato massimo complessivo di € 500.000,00 e per un massimo di due progetti, e per i progetti di investimento volti:

- a) all'acquisizione, da parte di titolari di licenza artigianale di produzione e di servizio, di beni strumentali materiali inerenti l'attività: impianti, attrezzature e macchinari per un valore complessivo minimo di € 20.000,00 abbia almeno 2 dipendenti assunti a tempo indeterminato se l'operatore economico è una società unipersonale, ovvero un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale. La durata massima del mutuo è di 5 anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato. L'investimento si ritiene concluso nei termini richiesti dal presente decreto quando al massimo entro sei mesi dalla erogazione, ovvero dall'ultima erogazione qualora ricorra la situazione di cui all'articolo 10, comma 1, sia stato aggiornato l'avvio alla produzione ove ciò sia richiesto dalle specifiche normative di settore;
- b) all'acquisizione e realizzazione, da parte di titolari di licenza artigianale di produzione, di immobili, ampliamento locali e superfici di lavoro nonché al loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi, o la sicurezza sul luogo di lavoro o la riduzione di emissioni inquinanti a condizione che si riferiscano a locali che già siano o divengano sede dell'attività, con relativo rilascio e adeguamento della licenza nonché aggiornamento dell'avvio alla produzione ove necessario, entro 12 mesi dalla delibera di concessione dei benefici. L'acquisto di immobili e l'ampliamento di locali e superfici, sono finanziabili per l'importo risultante dal valore complessivo dell'acquisizione, diviso per i metri quadri risultanti dall'atto di acquisto registrato presso l'Ufficio Registro e Conservatoria, in ragione di 50 mq. di superficie utile per dipendente. Sono ammessi con le stesse modalità i titolari di licenza artigianali di servizio; in tale caso il parametro del rapporto mq. - dipendenti è di 20 mq per dipendente e nel numero dei dipendenti è da annoverarsi anche il titolare di licenza. La durata massima del mutuo è di 10 anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato. Qualora l'investimento abbia oggetto locali non di proprietà dell'operatore economico occorre presentare all'atto della richiesta il consenso del proprietario dei locali ai lavori;
- c) all'acquisizione di beni strumentali immateriali di diritto di brevetto industriale, di diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, del valore minimo di € 100.000,00 a condizione che alla data della erogazione l'operatore abbia almeno 2 dipendenti assunti a tempo indeterminato se è una società unipersonale, ovvero un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale. La durata massima del mutuo è di 5 anni con contributo in conto interessi da

parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato;

- d) sono altresì ammissibili investimenti di importo minimo pari a € 100.000,00 di cui alle superiori lettere per un progetto, anche parziale, di riposizionamento, riqualificazione e/o cambiamento dell'oggetto dell'attività a condizione che sia previsto un accordo di assunzione di personale con la Segreteria di Stato per il Lavoro di almeno 2 dipendenti da assumersi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della delibera di autorizzazione. La durata massima del mutuo è di 5 anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato.

5. L'operatore economico titolare di licenza per l'esercizio dell'attività commerciale in forza della normativa in materia di licenze può accedere nell'arco temporale di due anni ad un importo di credito agevolato massimo complessivo di € 500.000,00 e per un massimo di due progetti, e per i progetti di investimento volti:

- a) all'acquisizione di beni strumentali materiali inerenti l'attività: impianti, attrezzature e macchinari per un valore complessivo minimo di € 20.000,00 e per un valore complessivo massimo di € 150.000,00 anche senza dipendenti se la sede dell'attività è in centro storico (zone L1, L2 e L3), mentre per le attività aventi sede al di fuori del centro storico il valore minimo dell'investimento è di € 50.000,00. La durata massima del mutuo è di 5 anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato;
- b) all'acquisizione e realizzazione di immobili, ampliamento locali e superfici di lavoro nonché al loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi, o la sicurezza sul luogo di lavoro o la riduzione di emissioni inquinanti a condizione che si riferiscano a locali che già siano o divengano sede dell'attività, con relativo rilascio e adeguamento della licenza nonché aggiornamento dell'avvio alla produzione ove necessario, entro 12 mesi dalla delibera di concessione dei benefici. L'acquisto di immobili e l'ampliamento di locali e superfici, sono finanziabili per l'importo risultante dal valore complessivo dell'acquisizione, diviso per i metri quadri risultanti dall'atto di acquisto registrato presso l'Ufficio Registro e Conservatoria, in ragione di 50 mq. di superficie utile per dipendente. I titolari di licenza con sede nel centro storico il parametro del rapporto mq. - dipendenti è di 20 mq per dipendente e nel numero dei dipendenti è da annoverarsi anche il titolare di licenza. La durata massima del mutuo è di 10 anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato. Qualora l'investimento abbia oggetto locali non di proprietà dell'Operatore Economico occorre presentare all'atto della richiesta il consenso del proprietario dei locali ai lavori;
- c) all'acquisizione di beni strumentali immateriali di diritto di brevetto industriale, di diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, del valore minimo di € 100.000,00 a condizione che alla data della erogazione l'operatore abbia almeno 2 dipendenti assunti a tempo indeterminato se è una società, ovvero un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale. La durata massima del mutuo è di 5 anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato;
- d) sono altresì ammissibili investimenti di importo minimo pari a € 100.000,00 di cui alle superiori lettere per un progetto, anche parziale, di riposizionamento, riqualificazione e/o cambiamento dell'oggetto dell'attività a condizione che sia previsto un accordo di assunzione di personale con la Segreteria di Stato per il Lavoro di almeno 1 dipendente da assumersi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della delibera di autorizzazione. La durata massima del mutuo è di 5 anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato;
- e) ulteriori progetti di finanziamento potranno essere previsti nell'ambito dell'emanazione del Piano di Valorizzazione del Commercio di cui alla Legge 26 luglio 2010 n. 130.

6. All'operatore economico titolare di licenza che svolge una delle attività ricettive di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della Legge 27 gennaio 2006 n.22, nonché a quelli svolgenti quale attività prevalente quella di logistica, deposito, trasporti, non si applica il criterio della proporzione metri quadri-numero di dipendenti di cui alle precedenti lettere b) commi 2, 3, 4 e 5. Per tali attività l'importo finanziabile massimo è di € 1.000.000,00. La durata massima del mutuo è di 10 anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato. Gli operatori economici di cui al presente comma possono accedere, nell'arco temporale di due anni, ad un

importo di credito agevolato massimo complessivo di € 1.000.000,00 e per un massimo di due progetti così come individuabili in base alla tipologia della licenza rilasciata.

7. In riferimento ai progetti di investimento è stabilito che:

- a) non sono finanziabili costi per investimenti aventi ad oggetto beni mobili, anche registrati, usati;
- b) ai fini della determinazione del valore minimo di accesso ai finanziamenti previsti alla lettera a) dei commi 2, 3, 4 e 5 relativi alla acquisizione di impianti, attrezzature e macchinari, si intendono i beni mobili o fissi registrati o meno, da installarsi negli immobili aventi una unitarietà in termini di finalità e utilizzazione;
- c) sono ammissibili finanziamenti fra loro cumulabili qualora siano parte di un unico progetto. In tal caso, il richiedente deve comunque precisare le caratteristiche dell'investimento secondo le classificazioni sopraindicate in base alle quali viene riconosciuto il contributo in conto interessi.

8. Qualora l'operatore economico sia in possesso di diverse tipologie di licenza viene classificato limitatamente agli effetti del presente decreto delegato nella tipologia di licenza alla quale si riferisce la prima richiesta di credito agevolato.

Art. 6

(Richiesta di credito agevolato)

1. Le imprese che intendono usufruire dei finanziamenti previsti dal presente decreto delegato devono presentare apposita domanda al Comitato di Valutazione, presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

2. La domanda, firmata dal legale rappresentante dell'impresa, rappresenta un impegno unilaterale dell'impresa verso lo Stato: chi sottoscrive la domanda si assume la conseguente piena responsabilità civile e penale di quanto viene dichiarato nella stessa.

3. La domanda deve indicare l'ammontare del finanziamento richiesto, i tempi e le modalità di erogazione dello stesso.

4. Alla domanda, a pena di inammissibilità ed irricevibilità della stessa, deve essere allegata una relazione contenente:

- a) la descrizione dell'attività svolta;
- b) la descrizione del progetto di investimento a norma dell'articolo 5 unitamente alla documentazione utile ad avvalorare le caratteristiche e il valore dell'investimento; attraverso il regolamento di cui all'articolo 20 può essere richiesta la fornitura di ulteriori specificazioni;
- c) l'indicazione delle unità lavorative dipendenti necessarie per l'attuazione del progetto con la distinzione di quelle già impiegate e di quelle da assumere;
- d) le prospettive di crescita del fatturato e di sviluppo dell'impresa;
- e) i tempi di attuazione del progetto ed ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda da parte del Comitato.

Art. 7

(Modalità di autorizzazione del credito agevolato)

1. Le domande per usufruire dei finanziamenti previsti dal presente decreto delegato sono esaminate in ordine di presentazione, dal Comitato di Valutazione composto come segue:

- a) il direttore dell'Ufficio Industria Artigianato e Commercio o suo delegato, che lo presiede;
- b) il direttore dell'Ufficio del Lavoro o suo delegato;
- c) il direttore dell'Ufficio Tributario o suo delegato, con funzioni di vicepresidente che sostituisce in caso di assenza il presidente;
- d) un funzionario della Segreteria di Stato per l'Industria, Artigianato e Commercio;
- e) un funzionario della Segreteria di Stato per il Lavoro;
- f) un funzionario della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio;
- g) un rappresentante delle Associazioni Bancarie e Finanziarie;
- h) un rappresentante delle Associazioni degli Operatori Economici o suo delegato;
- i) un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali.

Le nomine vengono effettuate tramite delibera del Congresso di Stato.

2. Le riunioni del Comitato di Valutazione sono indette dal Presidente con comunicazione che deve pervenire agli aventi diritto almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione ed in caso di parità prevale la soluzione proposta dal Presidente.
3. Le sedute del Comitato di Valutazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Le decisioni del Comitato di Valutazione vengono trascritte in apposito processo verbale ad opera di un segretario verbalizzante nominato tra i suoi componenti anche al di fuori dei membri stessi e vengono comunicate all'impresa richiedente.
5. Il Comitato di Valutazione delibera l'accesso ai finanziamenti ed ai conseguenti contributi in conto interessi quando siano soddisfatti i requisiti richiesti.
6. Nell'accogliere la domanda di finanziamento, il Comitato di Valutazione può imporre al richiedente prescrizioni particolari e/o modalità esecutive ai fini dell'erogazione del finanziamento.
7. Qualora si verificano in fase di realizzazione del progetto di investimento variazioni significative rispetto alle previsioni del valore e delle caratteristiche del progetto stesso, il Comitato di Valutazione può disporre la variazione dello stesso fermo restando il termine di realizzazione di cui al successivo comma 8, a condizione che l'operatore economico autorizzato informi tempestivamente il Comitato stesso.
8. Il progetto di investimento deve essere realizzato entro 12 mesi dalla data di ricevimento della delibera di autorizzazione. A fronte di documentate esigenze tale termine può essere prorogato di
 - a) ulteriori 12 mesi, qualora il progetto si riferisca agli interventi sugli immobili di cui al punto b) commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5;
 - b) ulteriore 180 giorni per i progetti di cui ai punti a), c) e d) commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5.

Art. 8

(Contributo in conto interessi)

1. I finanziamenti possono essere concessi nella forma del contratto di mutuo oppure nella forma del contratto di locazione finanziaria. In quest'ultimo caso, il contributo in conto canoni, corrisposto nelle percentuali previste nel presente articolo, viene corrisposto all'operatore economico nella misura che spetterebbe per l'acquisto dei beni medesimi.
2. Il credito agevolato può essere concesso per un massimo di 5 o 10 anni a seconda di quanto previsto dall'articolo 5 ed il rimborso del prestito avviene mediante il pagamento di rate semestrali posticipate costanti comprensive della quota di interessi a carico del beneficiario, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno; la prima rata scade alla fine del primo semestre successivo a quello in cui è avvenuta l'erogazione della prima parte del prestito.
3. Qualora l'erogazione del prestito avvenga nel corso del semestre, gli interessi sono totalmente a carico del beneficiario, sino al 30 giugno o 31 dicembre successivo. Gli istituti di credito sottoscrittori della convenzione finanziaria sono tenuti ad applicare per il periodo di preammortamento e limitatamente alle somme ammesse al prestito agevolato, tassi di interesse non superiori a quelli previsti annualmente nelle succitate Convenzioni finanziarie.

Art. 9

(Impegnativa)

1. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo è subordinata all'esistenza, in capo al richiedente, di requisiti di solidità economica e patrimoniale che vengono valutati dall'Istituto di Credito erogante.
2. L'Istituto di Credito convenzionato, disposto ad erogare i prestiti agevolati, in relazione alla specifica domanda di mutuo, produce il relativo piano di ammortamento del finanziamento e lo trasmette al Comitato di Valutazione indicando le garanzie di cui all'articolo 14.
3. Qualora l'Istituto di Credito ritenga debba essere revocata anche parzialmente l'impegnativa a suo tempo rilasciata, deve darne immediata comunicazione alla Commissione di Valutazione per l'adozione delle procedure di revoca anche parziale del credito autorizzato attivando le conseguenti operazioni comprensive del recupero degli interessi a carico dello Stato.

Art 10
(Erogazione)

1. L'erogazione del beneficio avviene dopo aver documentato la realizzazione anche parziale dell'investimento, a condizione che sia sussistente l'impegnativa di cui al precedente articolo e siano stati perfezionati i relativi atti a garanzia di cui all'articolo 14.
2. Sono considerati finanziabili gli acconti debitamente documentati.
3. Il Presidente del Comitato di Valutazione, per conto del Comitato stesso, trasmette all'Istituto di Credito convenzionato e alla Direzione della Finanza Pubblica, le autorizzazioni ad erogare il prestito.
4. Fatte salve le disposizioni dettate dal presente decreto delegato, gli aspetti procedurali dell'erogazione dei finanziamenti sono disciplinati nell'ambito delle convenzioni stipulate con gli Istituti di Credito.

Art. 11
(Decadenza dei benefici)

1. Decadono dai benefici del presente decreto delegato e sono tenute alla restituzione, entro 180 giorni dalla dichiarazione di decadenza da parte del Comitato di Valutazione, del capitale residuo e del contributo in conti interessi erogato dallo Stato in relazione al finanziamento accordato sino alla data di decadenza in proporzione alla durata del finanziamento rispetto al periodo di fruizione del contributo pubblico e secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo:
 - a) le imprese che non hanno avviato o completato i progetti oggetto del finanziamento entro i termini stabiliti;
 - b) le imprese che non hanno rispettato in tutto o in parte i requisiti occupazionali previsti;
 - c) le imprese che non hanno comunicato tempestivamente al Comitato di Valutazione variazioni significative del progetto rispetto alle previsioni;
 - d) le imprese che successivamente all'approvazione della domanda si trovano in una delle cause di inammissibilità di cui all'articolo 4;
 - e) le imprese che danno luogo alla cessione dei beni oggetto degli investimenti di cui i progetti ammessi al finanziamento in violazione delle disposizioni;
 - f) le imprese che non rispettano le condizioni previste nel contratto di prestito o mutuo per il rimborso delle somme finanziate;
 - g) le imprese che non forniscono, in base alle richieste del Comitato di Valutazione o dell'Ufficio Industria Artigianato e Commercio, i documenti e/o le informazioni necessarie a verificare la permanenza dei requisiti e l'insussistenza di cause di decadenza successivamente all'erogazione del finanziamento;
 - h) nel caso indicato all'articolo 9, comma 3.
2. Il Presidente del Comitato di Valutazione o in assenza il Vicepresidente, a tutela dell'interesse pubblico, informando i componenti della Commissione, provvede alla revoca di cui al presente articolo all'atto dell'accertamento dell'inadempimento.
3. L'importo di cui al comma 1 del presente articolo, si determina rapportando l'importo del valore totale dei contributi semestrali erogati, al periodo di durata del mutuo fino alla revoca e la durata stabilita del mutuo stesso.
4. L'Istituto di Credito erogante nei termini di cui al comma 1 è tenuto:
 - a) a risolvere il contratto di mutuo stipulato ai sensi del presente decreto delegato;
 - b) a rimborsare all'Erario la quota di interessi passivi pagata dall'Erario stesso rivalendosi sull'operatore per il recupero del capitale e degli interessi anche attraverso le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 14 nella misura che si determina ai sensi del comma 3 del presente articolo.

Art. 12
(Funzioni dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio)

1. Ogni comunicazione da rivolgersi al Comitato di Valutazione deve essere indirizzata allo stesso, presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
2. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio istruisce la pratica di esame della domanda verificando la corrispondenza della stessa ai requisiti dal presente decreto delegato sulla base delle informazioni in suo possesso e con la facoltà di richiedere ai competenti uffici dell'Amministrazione Pubblica ogni altra ulteriore informazione utile.
3. L'Ufficio Industria Artigianato e Commercio, avvalendosi anche di altri uffici dell'amministrazione, ha il compito di verificare la permanenza dei requisiti dei richiedenti beneficiari di finanziamenti e di sottoporre tempestivamente al Comitato di Valutazione le situazioni di inadempimento secondo le procedure di cui all'articolo 11.

Art. 13

(Cessione dei beni oggetto del finanziamento)

1. I beni, per i quali siano stati erogati i finanziamenti di cui al presente decreto delegato, non possono essere ceduti a qualsiasi titolo prima della totale estinzione del finanziamento, pena la decadenza dei benefici a norma del precedente articolo 11 salvo i casi di cui ai commi seguenti.
2. L'eventuale cessione di beni per i quali sia stato concesso il finanziamento ai sensi del presente decreto delegato deve essere preventivamente autorizzata dal Comitato di Valutazione che può autorizzare la cessione dei beni stessi previo rimborso del debito residuo entro il termine massimo di 60 giorni dalla data dell'eventuale autorizzazione. Tale rimborso è escluso qualora i beni oggetto del finanziamento siano ceduti ad altro operatore economico avente i necessari requisiti previsti dal presente decreto delegato per ottenere i medesimi benefici ed in osservanza delle disposizioni stabilite dal presente decreto delegato in materia di impegnativa e garanzie.
3. Qualora i beni ceduti siano sostituiti da altri destinati allo stesso scopo produttivo, la disposizione di cui al comma che precede non si applica quando il valore dei nuovi beni sia almeno uguale a quello dei beni sostituiti, purché detta sostituzione sia stata preventivamente autorizzata dal Comitato di Valutazione.

Art. 14

(Garanzie)

1. I finanziamenti concessi in forza del presente decreto delegato sono assistiti da privilegio in favore dell'Istituto di Credito erogatore sui beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento agevolato. L'entità delle garanzie deve essere tale da coprire oltre all'ammontare del prestito, l'ammontare complessivo degli interessi a carico dello Stato.
2. Il privilegio deve constare di apposita iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari o del Tribunale se trattasi di beni mobili.
3. Il credito nascente dai finanziamenti di cui al presente decreto delegato viene soddisfatto col valore dei beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento, in preferenza di ogni altro creditore privilegiato, ipotecario e pignoratizio ai sensi degli articoli 25 e 26 della Legge Ipotecaria 16 marzo 1854.
4. Il privilegio di cui al primo comma può essere sostituito o integrato da fideiussioni bancarie, polizze fideiussorie o altre forme di garanzia all'uopo concordate con l'Istituto di Credito. Possono essere altresì erogati finanziamenti in assenza di garanzie, ma in tal caso l'Istituto di Credito è tenuto alla restituzione delle somme di cui al comma 6 del presente articolo qualora sia deliberata la decadenza di cui all'articolo 11 del presente decreto delegato.
5. L'iscrizione del privilegio o la costituzione di altre forme di garanzia, avviene a cura dell'Istituto di Credito erogatore, il quale ne trasmette certificazione al Comitato di Valutazione, con onere a carico dell'impresa beneficiaria.
6. Nel caso il mutuo sia stato estinto, le garanzie di cui al presente articolo decadono dopo 60 giorni correnti previa cancellazione presso l'organismo preposto da parte dell'Istituto di Credito.

Art. 15

(Copertura finanziaria)

1. Gli oneri a carico dello Stato per la contribuzione in conto interessi relativi ai finanziamenti di cui al presente decreto delegato trovano imputazione sul cap. 2-4-7226 “Contributi in conto interessi e in conto canoni per gli interventi a sostegno delle attività economiche”.
2. I finanziamenti deliberati dal Comitato di Valutazione, non erogati entro 12 mesi dalla data ricevimento da parte del richiedente della delibera di autorizzazione del Comitato di Valutazione, decadono.
3. Gli incentivi finanziari di cui all’articolo 6 della Legge 24 novembre 1997 n. 134 nonché gli eventuali crediti agevolati previsti dalla stessa legge autorizzati dall’Organismo preposto successivi alla data di entrata in vigore saranno imputati sul predetto capitolo di spesa.

Art. 16

(Revocatoria)

1. Le obbligazioni derivanti dai finanziamenti di cui al presente decreto delegato ed il relativo privilegio indicato al precedente articolo 14 non sono soggetti, dopo il consolidamento del privilegio di cui al comma seguente, né all’azione revocatoria concorsuale prevista dall’articolo 3 della Legge 15 novembre 1917 n.17 e successive modifiche né all’azione revocatoria “pauliana”.
2. Il privilegio di cui al primo comma dell’articolo 14 si consolida entro 10 giorni dall’iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari o del Tribunale.

Art. 17

(Esenzioni)

1. Le operazioni e formalità eseguite in applicazione del presente decreto delegato, sono esenti da ogni tassa di registro, di iscrizione, registrazione e cancellazione di privilegio.

Art. 18

(Disposizioni transitorie)

1. Le norme di cui alla Legge 28 gennaio 1993 n.13 e successive modifiche ed al Decreto Delegato 28 aprile 2011 n.68 continuano ad avere applicazione per le eventuali richieste giacenti antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto delegato, nonché per quelle in corso per le quali non è stato ancora erogato il mutuo nonché per le altre leggi che erogano finanziamenti in forza di appositi rimandi alla Legge n. 13/1993.
2. Le norme di cui alla alle Legge 3 agosto 2009 n.109 e successive modifiche continuano ad avere applicazione per le pratiche di finanziamento in corso per le quali non è stato ancora erogato il mutuo.
3. Sui capitoli 2-4-7225 “Finanziamento interventi comparto turistico – commerciale” e 2-4-7220 “Contributo in c/to interessi per crediti agevolati alle imprese (L. n.139/1985 - L. n. 13/1993 - L. n. 35/1996) e incentivi finanziari ex Art. 6, Legge n.134/1997)” continuano a trovare imputazione gli oneri relativi ai prestiti pregressi alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato.
4. In relazione ai finanziamenti autorizzati nel corrente esercizio ai sensi del presente decreto delegato e di quelli autorizzati in data antecedente all’entrata in vigore del presente decreto delegato, il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi per l’esercizio 2013 con gli Istituti di Credito disponibili fino alla concorrenza dell’importo complessivo di € 15.000.000,00.
5. Gli operatori economici che hanno in corso mutui agevolati ai sensi delle norme sopraindicate sono soggetti ai vincoli previsti dalle norme di autorizzazione.
6. Il Comitato di Valutazione del presente decreto delegato subentra nelle funzioni degli Organi di cui all’articolo 2 della Legge n. 13/1993 e successive modifiche, all’articolo 2, comma 7, della Legge n. 109/2009 e successive modifiche ed all’articolo 4 del Decreto Delegato n.68/2011.
7. In relazione ai commi 1 e 2 del presente articolo, l’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio continua a svolgere i compiti previsti dalle relative normative.

8. Sono ammissibili ai benefici della presente decreto delegato i progetti di impresa la cui implementazione è stata avviata a partire dal 1° gennaio 2013. Il termine decorre, in caso di beni mobili, dalla data di consegna, anche in parte, dei beni relativi all'investimento e, in caso di beni immobili, dalla data di stipula dell'atto notarile, se trattasi di acquisizione o dalla data della pratica edilizia qualora trattasi di ampliamento di immobile già di proprietà o ristrutturazione dello stesso.

9. La modalità di cui all'articolo 11, comma 3, trovano applicazione anche per le altre scadenze di erogazioni concesse in forza della Legge n.109/2009.

Art.19
(Regolamento)

1. Il Congresso di Stato provvederà all'emanazione di apposito Regolamento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale 16 dicembre 2005 n. 185 al fine di definire procedure e modulistica ai quali devono attenersi i richiedenti i benefici di cui al presente decreto delegato, gli Istituti Bancari e i Pubblici Uffici.

Art.20
(Disposizioni finali)

1. I termini previsti dal presente decreto delegato sono perentori.

Art. 21
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto delegato entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 giugno 2013/1712 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Antonella Mularoni – Denis Amici

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini